

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 16.1.1985. Parere favorevole
con emendamenti.

Relatore: Onofrio VESSIA.

- Relazione;
- d.d.l. con a fronte testo degli emendamenti.

Gennaio, 1985.

Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

D.D.L. " MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il d.d.l. che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, pur non essendo il testo coordinato ed unificato della normativa regionale sull'edilizia residenziale pubblica, può costituire una tappa nel processo di coordinamento e di unificazione della disciplina regionale in materia.

La frammentarietà, la specificità e la complessità della normativa preesistente statale e regionale, non consentono infatti un passaggio immediato ed unico da un sistema disarticolato per la diversità degli interessi pubblici di volta in volta perseguiti e per la diversa dotazione dei medesimi ad un sistema unitario ed organico

La proposta normativa elimina disparità, contraddizioni e disfunzioni resisi evidenti in sede di applicazione della disciplina preesistente, ne colma alcune lacune ed apre nuovi spazi operativi che le nuove esigenze demografiche, di corretto uso del territorio impongono.

Il titolo primo attiva una linea di intervento su recupero del patrimonio edilizio abitativo che, per generale acquisizione, costituisce e sempre più costituirà la nuova frontiera dell'edilizia abitativa per gli anni a venire. Di fronte al diminuito tasso di crescita della popolazione non ha infatti più senso la scelta unidirezionale della nuova edificazione che per un verso ~~porta~~ ^{premia} la nuova rendita fondiaria urbana delle zone di espansione e per altro verso distrugge risorse territoriali ed ambientali suscettibili di altri alternativi uso e fruizione e tende al riuso del patrimonio abitativo degradato all'interno della città. I valori ambientali e culturali della tradizione urbana ed edilizia della Puglia ne verranno di conseguenza tutelati ed esaltati

La scelta degli strumenti operativi e finanziari per il recupero adottati nel d.d.l. fa ben sperare sull'efficacia e sulla qualità degli interventi. La distinzione tra opere di consolidamento statico e le altre opere di recupero con la conseguente disfunzione tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi offre garanzie per la serietà delle operazioni di recupero non di facciata ma di sostanza e non scoraggia il recupero pesante favorendo solo il recupero c.d. leggero. Il collegamento tra la misura del tasso del contributo in conto interessi ed il tasso ufficiale di sconto determina un raccordo funzionale certo tra possibilità degli interventi agevolativi e le effettive disponibilità del mercato finanziario. E' una pagina nuova che si apre per l'azione pubblica in materia di recupero che, pur prevista dalla normativa statale preesistente era rimasto finora pura invocazione letteraria e sostanziale improduttiva lettera morta.

Il titolo secondo prevede un corpo di norme per facilitare l'acquisizione della prima casa al personale regionale mediante lo strumento dell'autofinanziamento e la cessione del quinto dello stipendio dei medesimi; ~~il prestito non è gratuito ma è gravato da oneri di costo propri e vigenti per i prestiti al personale regionale praticati dalla cassa pensioni per gli stessi dipendenti regionali. E' di tutta evidenza il vantaggio per il servizio reso dai dipendenti regionali nei confronti dell'istituzione e della comunità regionale perchè l'acquisizione della prima casa è vincolata alla sede di servizio e quindi all'abbattimento del penoso fenomeno del pendolarismo.~~ il prestito non è gratuito ma è gravato da oneri di costo propri e vigenti per i prestiti al personale regionale praticati dalla cassa pensioni per gli stessi dipendenti regionali. E' di tutta evidenza ~~il~~ il vantaggio per il servizio reso dai dipendenti regionali nei confronti dell'istituzione e della comunità regionale perchè l'acquisizione della prima casa è vincolata alla sede di servizio e quindi all'abbattimento del penoso fenomeno del pendolarismo.

L'art. 13. detta finalmente una disciplina generale delle procedure amministrative, chiarisce e distribuisce le competenze e privilegia le fasi di piano e di programma degli interventi.

Il restante articolato da certezza applicativa ed integrativa alla normativa preesistente ed elimina sperequazioni insorte tra situazioni soggettive ed oggettive sostanzialmente uguali.

La norma transitoria dà possibilità di concreta attuazione alla legge regionale n. 45/80 che finora era rimasta inattuata a causa della indisponibilità del sistema bancario ad accedere alle condizioni agevolative dettate dalla predetta legge.

Di detta legge 45/80 nel mentre si dà la possibilità di operare per tutte le domande finora pervenute se ne chiude la vigenza poichè gli obiettivi cui essa era mirata sono assorbiti e compresi nella normativa nuova sul recupero che lo stesso d.d.l. detta negli articoli da 1 a 6.

Il d.d.l. è articolato di specificazioni e miglioramenti formali e sostanziali in sede di esame da parte ~~del Consiglio~~^{della} 5° Commissione consiliare mirati al più puntuale ed efficace perseguimento degli obiettivi proposti.

La Commissione pertanto ~~consiglia~~ ne raccomanda l'approvazione da parte del Consiglio.

Gennaio, 1985.

Onofrio Vessia

D I S E G N O D I L E G G E

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO I - AGEVOLAZIONI REGIONALI PER IL RECUPERO EDILIZIO.

Art. 1

1. La Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi ai soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato così come definiti nelle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purchè siti nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Per l'attuazione degli interventi la Giunta Regionale emana, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione, apposito bando pubblico,

.. nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1 presente legge e delle prescrizioni sulle aree interne all'art. 3 della l.r. 9 giugno 1982, n. 24.

N.B. - LE PAROLE E/O FRASI SOTTOLINEATE SI INTENDONO SOPPRESSE O MODIFICATE COME DA TESTO A FRONTE.

(Testo della Giunta)

Art. 2

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 2

1. I contributi in conto capitale sono concessi per le opere di consolidamento statico in misura pari al 50% della somma ammessa a tale titolo. Essi sono erogati anche a stati di avanzamento, previa certificazione di collaudo. Per ogni stato di avanzamento in frazione non inferiore al 25% dei lavori effettivamente eseguiti viene liquidato il 20% del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato a collaudo finale.

... della direzione lavori.

2. L'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica nomina i collaudatori ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37.

.... e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

art. 3

1. Per i contributi in conto interessi i massimali di costo e di mutuo sono quelli vigenti per l'edilizia residenziale pubblica alla data della concessione del beneficio, detratta la parte afferente le opere di consolidamento statico già finanziata con il contributo in conto capitale.

2. Il tasso del contributo regionale in conto interessi sull'intera somma ammessa a mutuo è pari alla metà del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del provvedimento di ammissione al beneficio.

3. I mutui concessi sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione.

(Testo della Giunta)

~~Art. 4~~

Art. 4

1. I soggetti attuatori degli interventi di recupero sono [✓] i privati, le imprese e le cooperative.
2. I soggetti attuatori, qualora non utilizzino direttamente l'immobile recuperato, sono obbligati a vendere o assegnare o locare le abitazioni recuperate ³ ~~esclusivamente~~ ai precedenti occupanti o a soggetti aventi i requisiti per le 'agevolazioni di credito' di edilizia residenziale pubblica.

em.

Art. 5

Per gli interventi di recupero di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. _____ nell'esercizio finanziario 1984.

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 4

... imprese edili e le cooperative in forma singola o as

Art. 5

4. Per gli interventi di recupero di cui alla presente legge, l'esercizio finanziario 1985, è autorizzata la spesa di **L. 3.** prelevarsi dai fondi globali previsti dall'art. 9 dell'approvazione del bilancio 1985 e riportati al capitolo di stato di previsione della spesa.
2. Per i successivi esercizi finanziari, alla spesa si fanno gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci.
3. Le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso di sono riportate in aumento allo stanziamento dell'esercizio

(Testo proposto dalla Commissione)

4. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono intr
seguenti variazioni:

	Parte II Spesa	
Variazioni in aumento	Bilancio di Competenza	Bilanci
<i>diminuzione</i> <u>Cap. 1602060</u>	<u>3.800.000.000</u>	<u>3.800</u>
<i>Variazioni in aumento</i> Cap. 0102080	3.800.000.000	3.800

5. Per i fini della presente legge sono altresì utilizzabil
aggiuntivi rivenienti dall'art. 16 della l.r. 24 aprile
n. 33.

TITOLO II - PRESTITI AL PERSONALE PER L'ACQUISIZIONE DELLA
PRIMA CASA.

Art. 6

1. Al personale in servizio presso gli Uffici della Regione Puglia dei cinque capoluoghi provinciali, a domanda, sono concessi con Decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore all'E.R.P., se delegato, prestiti, per una volta soltanto, nella misura corrispondente a trentacinque volte il quinto della retribuzione annua spettante in ragione della fascia retributiva iniziale di appartenenza.

Art. 7

Il prestito è concesso ai fini della costruzione, dell'acquisto e/o recupero edilizio della prima abitazione ai dipendenti che, obbligati a risiedere nel Capoluogo sede dell'Ufficio, non siano proprietari di alloggio sito in detto Comune, ovvero nel raggio di 30 Km dalla casa comunale.

Il prestito è garantito da ipoteca di primo grado.

art. 6

.. complessiva annua in godimento, al netto degli oneri e previdenziali. Art. 7

1. Il prestito è concesso ai fini della costruzione, del sto e/o recupero edilizio della prima abitazione ne sede di servizio o entro il raggio di 20 Km dal mede dipendenti il cui nucleo familiare non sia proprie alloggio adeguato.

2. Per la composizione del nucleo familiare e per l'ade dell'alloggio valgono le norme di cui all'art. 2 de 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il prestito è garantito da ipoteca di primo grado ed to da interessi al tasso annuale vigente per i prestiti dalla Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali al della concessione del beneficio.

art. 8

Art. 8

La somma concessa sarà restituita attraverso ritenute mensili sulla retribuzione in misura pari al 20% calcolato al netto degli oneri erariali e previdenziali fino all'estinzione del debito.

2. Nei casi di prepensionamento volontario, di mobilità a domanda e di cambio di residenza durante il periodo di servizio, prima dell'estinzione del debito, la somma rimanente dovrà essere restituita in ~~una~~ unica soluzione.
3. In caso di premorienza o pensionamento d'Ufficio il debito sarà estinto mediante ritenuta sull'intera indennità di fine lavoro e per l'eventuale residuo debito mediante versamenti mensili, in favore della Regione Puglia, in misura uguale alla ritenuta operata sull'ultima retribuzione.

1. La somma concessa sarà restituita insieme ~~con gli~~ attraverso ritenute mensili sulla retribuzione con annua in misura pari al 20% calcolata al netto degli erariali e previdenziali fino all'estinzione del debito

(Testo della Giunta)

Art.9

1. Gli aspiranti al beneficio dovranno inviare all'Assessorato Regionale all'E.R.P. domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, fatta eccezione, in sede di prima applicazione, per le domande che dovranno essere ^{avviate} ~~avviate~~ entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione della presente legge.

2. L'inoltro delle domande è disposto esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricezione. La data del timbro postale documenterà l'avvenuto inoltro nei termini prescritti.

Non saranno accolte le domande avviate:

- a) dai dipendenti proprietari di alloggio composto da tanti vani, oltre i servizi, quanti sono i componenti il nucleo familiare convivente;
- b) dai dipendenti che fruiscano di alloggio, come sopra dimensionato, in proprietà di uno dei familiari conviventi.

Art.10

Concorreranno, invece, alla formulazione delle graduatorie annuali le domande di finanziamento per la costruzione o l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa in proprietà anche se l'alloggio sia ubicato fuori dalla cerchia urbana del capoluogo di provincia, purchè in frazione di esse o in Comune viciniore.

Ai fini della presente legge è ritenuto viciniore il Comune che non disti dal capoluogo oltre 20 Km.

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 9

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 10

Art. 10

1. Le domande pervenute concorreranno alla formazione della graduatoria annuale relativa ai soggetti sprovvisti di alloggio in proprietà, sulla base della maggiore anzianità di servizio. Ai fini della presente legge sono inefficaci le anzianità convenzionali comunque riconosciute dall'ordinamento.

2. A parità di anzianità effettiva, si terrà conto delle seguenti priorità elencate nell'ordine di precedenza:

- 1) più elevato numero di componenti il nucleo familiare convivente;
- 2) sede di servizio del capoluogo con maggiore densità di popolazione residente;
- 3) numero di anni di servizio presso gli Uffici Regionali, nel predetto capoluogo.
- 4) ~~la~~ maggiore età anagrafica.

5) dipendenti per i quali ricorrono alla data della da le condizioni oggettive di cui all'art. 6 del 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Esaurite le domande di cui al primo comma, la graduatoria comprenderà, nello stesso ordine di priorità, le istanze prodotte dai dipendenti proprietari di alloggi da recuperare e dai dipendenti proprietari di alloggi non adeguati, tali ultimi intendendosi quelli non rispondenti ai requisiti minimi postulati alla lettera "a)" dell'art.9

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 11

Art. ~~12~~ 11

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono concedibili a soggetti già beneficiari di altre agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale. ^{cur:} La concessione del beneficio ha valore di autorizzazione a risiedere fuori del Comune sede di servizio.

Art. 13

Per le finalità della presente legge è istituito un fondo di rotazione di L. 12 miliardi.

Art. ~~12~~ 12

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo di L. ~~7.000.000.000~~, da prelevarsi dai fondi globali previsti dalla legge di approvazione di bilancio 1985 e riportati 1602040 dello stato di previsione della spesa.

Parte II Spesa

Variazioni in ^{diminuzione} aumento	Bilancio di competenza	Bilancio
<u>Cap. 1602040</u>	<u>7.000.000.000</u>	<u>7.000.000.000</u>

Variazioni in aumento

Cap. 0102280 (n.i)	7.000.000.000	7.000.000.000
Fondo di rotazione per prestiti ai dipendenti regionali per costruzione, acquisto e/o recupero prima casa		

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SETTORE E.R.P. E NORME PROCEDIMENTALI

Art. 14

La struttura del settore Edilizia Residenziale Pubblica, in attesa della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, si articola funzionalmente nel seguente modo:

A) Ufficio per l'osservatorio del sistema abitativo pugliese:

Ricognizione ed aggiornamento dei fabbisogni abitativi della Puglia. Ricognizione ed aggiornamento della domanda solvibile e dell'offerta possibile. Impianto ed esercizio dell'anagrafe dell'utenza. Fabbisogno di strumentazione urbanistica di primo e secondo grado nei confronti dei Comuni e del Settore urbanistico regionale. Fabbisogno di opere di urbanizzazione nelle aree destinate all'E.R.P.

B) Ufficio per la normativa tecnica:

Elaborazione, nel rispetto dei criteri generali tecnici-costruttivi emanati dal CER, delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo finalizzate alla riduzione dei costi ed ad una migliore qualità (conforto, economia, durata) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli organismi abitativi (requisiti relativi alla accessibilità, alla sicurezza, alla distribuzione, al dimensionamento, alla riservatezza, alla fisica ambientale).

(Testo della Giunta)

Ricerca e sperimentazione nell'E.R.P..

Indirizzi applicativi insede di formazione ed adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.

Esame per l'ammissibilità ai contributi pubblici previsti in favore dei soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica, dei progetti e dei relativi costi nonchè controllo, durante lo stato di attuazione e finale, sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei progetti stessi.

Ufficio per l'ammissione alle sovvenzioni ed alle agevolazioni:

Predisposizione criteri per la localizzazione dei programmi e degli interventi, per l'individuazione dei soggetti attuatori e dei fruitori finali e per la valutazione delle priorità. Formulazione dei bandi di concorso. Graduatorie. Esame dei requisiti soggettivi.

) Ufficio per la programmazione finanziaria e per la gestione dei flussi finanziari e dei piani di ammortamento dei mutui agevolati poliennali:

Impiego ottimale delle risorse finanziarie disponibili; rapporto costi-benefici sulla base della programmazione dell'offerta in relazione alla domanda solvibile. Adeguamento dei contributi pubblici alle variazioni di tasso stabilite ai sensi degli art.19 e 26 della Legge n.457/78. Piani di ammortamento dei mutui poliennali. Rapporti con gli Istituti di Credito e con il sistema finanziario e creditizio. Ipotesi e proposte dirette all'acquisizione di risorse anche da organismi extranazionali e direttamente dal risparmio

(Testo proposto dalla Commissione)

(Testo della Giunta)

famiglie. Ipotesi e progetto di risparmio-casa; società o agenzia regionale per la casa; Finanziaria pugliese per la casa. Liquidazione semestralità contributi sugli interessi. Aggiornamenti tassi. Flussi finanziari.

E) Ufficio verifica e controllo sui soggetti attuatori:

Controlli gestionali e vigilanza sui soggetti attuatori interessati al processo edilizio (Organismi cooperativi, imprese, comuni, I.A.C.P.) - Contenzioso amministrativo.

A ciascuno ufficio è preposto un coordinatore responsabile.

(Testo proposto dalla Commissione)

11
TITOLO IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

art. 13

Art. 13

I piani per la casa e per le connesse urbanizzazioni sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. I piani fissano gli obiettivi e la loro collocazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

I programmi sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione Consiliare.

I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Regione, o dall'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, se delegato.

Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede ai preliminari atti istruttori ed ai conseguenti atti di mera esecuzione.

I piani ed i programmi di edilizia residenziale pubblica e quelli dei lavori pubblici regionali devono essere coordinati nelle localizzazioni e nelle priorità, ai fini della necessaria dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissano gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa approvazione del bilancio pluriennale di previsione e con gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione Consiliare.

3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Regione, o dall'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, se delegato. Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede ai preliminari atti istruttori ed ai conseguenti atti di mera esecuzione.

(Testo della Giunta)

I piani ed i programmi di edilizia residenziale pubblica e quelli dei lavori pubblici regionali devono essere coordinati nelle localizzazioni e nelle priorità, ai fini della necessaria dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

(Testo proposto dalla Commissione)

5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di e contributi regionali per la casa e connesse opere di urt fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in legge regionale di approvazione del bilancio annuale di pr

6. Per l'esercizio finanziario 1985 la Giunta regionalizzata ad attuare gli interventi di cui alla preser anche in mancanza del piano e del parere della Coi consiliare competente.

Dopo la concessione del mutuo agevolato da parte dell'Istituto di credito e sino alla prima erogazione parziale del medesimo e in ogni caso per la durata massima di un anno, la Regione anticipa ai soggetti attuatori di programmi di Edilizia Residenziale Pubblica assistiti da agevolazioni creditizie regionali, che ne facciano richiesta, il 20% della somma ammessa a mutuo, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo della somma da restituire.

L'anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso praticato per i depositi regionali dagli Istituti di credito gestori del servizio di tesoreria della Regione.

Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono all'ultimazione dei lavori entro quindici mesi dalla data di inizio degli stessi.

Per le anticipazioni sono utilizzati gli stanziamenti destinati ai contributi regionali sugli interessi dei mutui edilizi agevolati.

Il penultimo comma dell'art.16 della L.R. 19/4/1984, n.18, è abrogato.

1. La Regione, con Decreto del Presidente o dell'Assessore Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per la durata di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari a restituire.

2. L'anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti che pervengono all'ultimazione dei lavori entro diciotto mesi dall'inizio degli stessi.

4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti alle agevolazioni regionali per la casa.

5. Il penultimo comma dell'art.16 della L.R. 19/4/1984, n.18,

(testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 15

Art. 15

Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla Legge n.457/78 e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, iniziale o successiva, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.

... legge 5 agosto 1978, n. 457

art. 16

Art. 16

Le cooperative edilizie, che aspirano a beneficiare di agevolazioni pubbliche, devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

art. 17

Art. 17

I soggetti beneficiari di mutui agevolati del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri Enti nazionali e della Comunità Europea possono concorrere per l'ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.

(Testo della Giunta)

Art. 18

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 18

All'art.10 della ^{aprile} L. n.17/1984, n.17, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1) Il terzo comma è così sostituito: "Gli interventi di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento."
- 2) Il quinto comma è così sostituito: "Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della ^{agosto} Legge 5/8/1978, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni".
- 3) l'ottavo comma è abrogato.
- 4) E' aggiunto come ultimo comma: "Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o I.A.C.P. o dati in locazione, ai sensi della ^{luglio} Legge 27/7/1982, n.392, a Comuni o a cittadini aventi i requisiti previsti dall'art.22 della ^{agosto} Legge 5/8/1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall'art.20, lettera b), della stessa Legge."

(Testo della Giunta)

Art. 19

25 agosto 1979, n. 52

- 1) Alle agevolazioni previste dalla *L.R. ~~23/84~~* sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorchè la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l'edilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge *5 agosto 1978, n. 457.*
- 2) Il termine stabilito dall'art.10, 3° comma, della *L.R. 23/^{gennaio}84* n.6, per la opzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.
- 3) L'ultimo comma dell'art.4 della *L.R. 9/^{febbraio}81*, n.16, è abrogato.

Art. 20

I commi 1° e 2° dell'art.4 della legge regionale 4 marzo 1984, n.12, sono così modificati:

- 1) La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art.1), lettere a), b) e c), nonché della anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli I.A.C.P. provinciali.
- 2) A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe di cui al comma precedente, anche mediante affidamento a soggetti esterni fino a quando la Regione non si sarà dotata di attrezzature, programmi e personale propri.

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 19

- 4) Ai programmi assistiti da contributo regionale possono concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 della legge naio 1977, n. 10.

art. 20

(Testo della Giunta)

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 21

(Testo proposto dalla Commissione)

art. 21

*l'art. 21
è stato approvato
con esso.*

La disciplina delle agevolazioni previste dalla Legge regionale 15 maggio 1980, n.45, è così integralmente sostituita:

" La regione concede agevolazioni creditizie a favore di soggetti attuatori di interventi di recupero edilizio definiti nelle lettere b) c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457, purchè siti nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

Alle agevolazioni sono ammesse soltanto le domande presentate ai sensi della L.R. 15 maggio 1980, n.45, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'ammissione al beneficio sono richiesti:

- 1) Provvedimento comunale di concessione o di autorizzazione all'intervento;
- 2) quadro tecnico economico compilato su modello fornito dalla Regione.

Il massimale di costo è quello vigente per l'edilizia residenziale pubblica alla data di ammissione al beneficio.

Le agevolazioni creditizie sono erogate a semestralità posticipate nella misura del 10% annuo della somma ammessa a mutuo.

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) copia autentica del contratto di mutuo con durata minima decennale
- 2) attestazione rilasciata dall'Istituto di credito mutuante della regolarità e continuità delle restituzioni delle rate di mutuo comprensive anche degli interessi.

2. Per l'attuazione del presente articolo lo stanziamento *Cap. 0102080* del Bilancio 1985 è incrementato con una dotazione aggiuntiva di lire *650.000.000* da prelevarsi dal *1602020* concernente il fondo globale per le leggi che sono in vigore nel corso dell'esercizio.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Parte II Spese

Variatione in diminuzione	Palazzo competenza	Pa
<i>Cap. 1602020</i>	<i>650.000.000</i>	
Variatione in aumento		
<i>Cap. 0102080</i>	<i>650.000.000</i>	

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
Bilancio, Finanze, Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 3/Pdel 22.1.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.1.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 17.1.1985

- D.d.L. "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Calvario, Monfredi, Lia, Sala

contrari:

di astensione:

Am

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Allegato "1"

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

- PARTE SPESA -

	Competenza	Cassa
Cap. 1602060	3.800.000.000	3.800.000.000
Cap. 1602020	650.000.000	650.000.000
Cap. 1602040	7.000.000.000	7.000.000.000

Am

26 ~

Materie di competenza: Programmazione - Bilancio - Finanze - Tributi - Statuto Regione Puglia ed altre materie istituzionali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1